Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° | **Roma - Giovedì, 9 ottobre 1930 - Anno VIII** | **Numero 236**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI CENTRALINO: 50-107 - 50-033 - 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36 — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275: Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovi, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva: Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Busi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO — Messaggerie Italiane: **Bologna**, via Milazzo, 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto 24; **Napoli**, via Mezzocannone 7; **Roma**, via del Pozzetto, 118; **Torino**, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

1686. — REGIO DECRETO 3 agosto 1930, n. 1360.
Modificazioni allo statuto della Regia Accademia navale . . . . Pag. 4106

1687. — REGIO DECRETO 28 agosto 1930, n. 1358.
Norme di attuazione del R. decreto-legge 13 maggio 1929, n. 850, per la tutela delle operaie ed impiegate durante lo stato di gravidanza e di puerperio . . Pag. 4107

1688. — REGIO DECRETO-LEGGE 15 agosto 1930, n. 1361.
Costituzione, con sede in Milano, di un ente morale denominato « Unione Cooperativa Milanese dei consumi ». Pag. 4113

1689. — REGIO DECRETO 18 luglio 1930, n. 1359.
Erezione in ente morale dell'Istituto di ricovero per fanciulle abbandonate « Casa Famiglia Regina Elena », con sede in Messina . . . . Pag. 4114

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1930.
Norme di applicazione del R. decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065, relativo ai provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930 . . . . Pag. 4114

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1930.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Verona e Vicenza a cedere alla Cassa di risparmio di Trento la filiale di Fiera di Primiero . . . . Pag. 4115

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 4115

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza: Preavviso concernente la 66ª estrazione delle cartelle 4 per cento di credito comunale e provinciale. Pag. 4122

Ministero degli affari esteri: Accordo tra l'Italia e la Germania per la risoluzione delle questioni insolute di cui alla parte X del Trattato di Versaglia . . . . Pag. 4122

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione della Canalina di Pozzoferrato e Piazza in provincia di Reggio Emilia . Pag. 4122
Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica « Foce Isarco-Monte » in provincia di Trento . . . . Pag. 4122

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 4122
Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio. Pag. 4123
Tramutamento di titoli del Debito pubblico . . . Pag. 4123
Diffida per consegna di titoli . . . . Pag. 4123
Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 4123
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 4124

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Istituto centrale di statistica: Bollettino dei prezzi n. 11.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1686.

REGIO DECRETO 3 agosto 1930, n. 1360.
Modificazioni allo statuto della Regia Accademia navale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 1134;
Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3122;
Visto il Regio decreto 16 agosto 1929, n. 2001, che approva lo statuto della Regia Accademia navale;
Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ad unanimità ha dato parere favorevole;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto coi Ministri per l'educazione nazionale e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono apportate le seguenti modificazioni allo statuto della Regia Accademia navale, approvato col R. decreto 16 agosto 1929, n. 2001:

1° Il penultimo comma dell'art. 11 è sostituito dal seguente:
« Gli allievi che, avendo conseguita la maturità classica o scientifica, supereranno gli esami di profitto nelle materie di cui ai precedenti nn. 1, 2, 3, 5, 6, 10, saranno ammessi all'esame di licenza del biennio propedeutico previsto dall'art. 2 del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590 ».

2° L'ultimo comma dell'art. 12 è sostituito dal seguente:
« Gli allievi che avranno superato gli esami di profitto nelle materie di cui ai precedenti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 8, saranno ammessi all'esame di licenza del biennio propedeutico previsto dall'art. 2 del R. decreto-legge 14 giugno 1928, numero 1590 ».

3° L'ultimo comma dell'art. 13 è sostituito dal seguente:
« Gli allievi che avranno superato l'esame di profitto nelle materie di cui ai precedenti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 8, saranno ammessi all'esame di licenza del biennio propedeutico previsto dall'art. 2 del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590 ».

4° Le parti dell'art. 25, riguardanti l'ammissione alla 3ª classe dell'Accademia navale e la nomina a guardiamarina sono modificate come segue:

Ammissione alla 3ª classe della Accademia navale e aver superato l'esame di licenza del biennio previsto dal R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977, e dal successivo R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590.	Ammissione al primo anno di applicazione delle Scuole di ingegneria.
Nomina a guardiamarina, semprechè sia stato superato l'esame di licenza del biennio di cui sopra.	Ammissione al secondo anno di applicazione delle Scuole di ingegneria navale, salvo esami di integrazione nelle materie che saranno richieste dalla Scuola di ingegneria navale.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio 1930.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

SIRIANNI — GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 301, foglio 20. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1687.

REGIO DECRETO 28 agosto 1930, n. 1358.

Norme di attuazione del R. decreto-legge 13 maggio 1929, n. 850, per la tutela delle operaie ed impiegate durante lo stato di gravidanza e di puerperio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il Regio decreto-legge 13 maggio 1929, n. 850, per la tutela delle operaie ed impiegate durante lo stato di gravidanza e di puerperio, convertito nella legge 2 luglio 1929, n. 1289;

Vista la legge (testo unico) 24 settembre 1923, n. 2157, sulla Cassa nazionale di maternità;

In virtù della facoltà delegata al Governo del Re con l'art. 11 del Regio decreto-legge precitato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per l'interno e col Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Campo di applicazione.

Art. 1.

Agli effetti dell'art. 1 del Regio decreto-legge 13 maggio 1929, n. 850, si considerano aziende industriali e commerciali tutte quelle nelle quali si esplica un'attività attinente all'esercizio delle industrie, dei commerci, del credito, della previdenza e dell'assistenza o alla gestione di pubblici servizi, qualunque sia il numero dei lavoratori occupati e anche se l'esercente non si proponga fini di lucro.

Sono comprese fra le aziende predette gli alberghi, le aziende telefoniche, le imprese teatrali e di spettacoli pubblici, gli ospedali e i luoghi di cura, di ricovero o di educazione.

Art. 2.

Gli Istituti di insegnamento professionale e i luoghi di ricovero o di educazione sono tenuti all'osservanza del Regio decreto-legge per le allieve, le operaie, le assistenti e le impiegate occupate nelle officine o nei laboratori da essi gestiti.

Gli Istituti e i luoghi predetti sono tenuti inoltre all'osservanza dello stesso Regio decreto-legge per il personale addetto ai servizi interni di lavanderia, stireria, cucina, pulizia e simili.

Il Ministro per le corporazioni può esonerare dall'osservanza totale o parziale delle disposizioni del Regio decreto-legge gli Istituti e i luoghi suddetti stabilendo, ove del caso, le cautele occorrenti, quando il genere e la durata di lavoro e le condizioni igieniche dell'ambiente in cui si presta permettono di adibirvi donne gestanti o puerpere senza alcun nocumento per lo stato fisiologico particolare in cui si trovano.

Art. 3.

Le aziende gestite direttamente dallo Stato, dalle provincie, dai comuni e da altri enti pubblici, al cui personale sia assicurato, da disposizioni legislative o regolamentari, un trattamento non inferiore a quello previsto dal Regio decreto-legge e dalle presenti norme di attuazione, osserveranno le disposizioni predette.

Le aziende stesse saranno indicate con decreto del Ministro per le corporazioni d'intesa col Ministro che esercita la vigilanza su di esse.

Art. 4.

Agli effetti del Regio decreto-legge 13 maggio 1929, n. 850, è considerata come impiegata la donna il cui rapporto di lavoro è regolato dal R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825.

Le apprendiste e le allieve sono considerate come operaie o impiegate.

Sono escluse dall'applicazione del Regio decreto-legge 13 maggio 1929, n. 850, le donne che lavorano a domicilio.

Art. 5.

Agli effetti del capoverso dell'art. 1 del Regio decreto-legge, la famiglia è costituita da parenti od affini non oltre il 4° grado, i quali convivano insieme ovvero abbiano patrimonio unico, interessi e redditi o lucri comuni, esclusi in ogni caso quei parenti od affini che sono occupati nella azienda come salariati o stipendiati anche sotto forma di partecipazione agli utili.

Estensione del trattamento di maternità alle donne occupate in lavori agricoli.

Art. 6.

L'estensione delle disposizioni del Regio decreto-legge alle donne occupate in lavori agricoli particolarmente gravosi sarà adottata con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni.

Certificato di gravidanza.

Art. 7.

Le operaie ed impiegate in istato di gravidanza occupate nelle aziende soggette al Regio decreto-legge hanno l'obbligo di presentare al datore di lavoro durante il sesto mese di essa un certificato medico, dal quale risultino l'epoca della gravidanza e la data presunta del parto.

Tale certificato sarà redatto conformemente al modulo che verrà approvato con decreto del Ministro per le corporazioni e potrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario, dai medici delle istituzioni assistenziali riconosciute, dai medici di fabbrica o dal medico di fiducia della gestante.

Qualora il certificato sia rilasciato dal medico di fiducia della gestante, dovrà essere vistato dall'ufficiale sanitario.

Art. 8.

La mancata presentazione del certificato di gravidanza non esime il datore di lavoro dall'obbligo di richiederlo in qualunque tempo al fine dell'osservanza del Regio decreto-legge, quando la donna si trovi in istato evidente di avanzata gravidanza.

In tal caso il datore di lavoro può richiedere che la donna si assoggetti a visita medica per il rilascio del certificato di cui all'articolo precedente.

L'inadempienza della donna alla richiesta del datore di lavoro costituisce giusta causa per la risoluzione immediata del rapporto di lavoro.

Art. 9.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di rilasciare ricevuta alla donna del certificato di gravidanza.

Tale certificato dovrà essere conservato per un anno dal datore di lavoro.

Tutela della gestante nel periodo immediatamente precedente a quello obbligatorio della sua astensione dal lavoro.

Art. 10.

Dalla data di presentazione del certificato di gravidanza, la donna, che continui a prestare regolarmente la sua opera nell'azienda, non potrà essere licenziata per tutto il restante periodo della gravidanza per il quale può essere occupata al lavoro, se non in caso di colpa che costituisca giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro o in caso di sospensione a tempo indeterminato del lavoro nell'azienda o nel reparto cui la donna è adibita.

La donna avrà pure la facoltà di assentarsi dal lavoro fin dall'inizio della sesta settimana antecedente alla data presunta del parto indicata nel certificato di gravidanza, fermo rimanendo l'obbligo della sua astensione dal lavoro per il periodo previsto dagli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge.

Il datore di lavoro, se la donna si avvale di tale facoltà, è tenuto a conservarle il posto anche per tutto il tempo precedente al periodo predetto.

Il datore di lavoro è tenuto inoltre a consegnarle, al momento in cui si assenta dal lavoro, i documenti di cui all'articolo 14 delle presenti norme di attuazione.

Astensione obbligatoria della donna dal lavoro nel mese antecedente e in quello successivo al parto.

Art. 11.

La data presunta del parto indicata nel certificato di gravidanza fa fede, nonostante qualunque errore di previsione, agli effetti del divieto dell'impiego della donna durante il mese anteriore alla data stessa e agli effetti dell'obbligo della conservazione del posto, in conformità degli articoli 1 e 3 del Regio decreto-legge.

In via eccezionale, la donna potrà essere mantenuta al lavoro fino alle tre settimane precedenti alla data del parto presunta nel certificato di gravidanza, dietro presentazione di un altro certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario o dai medici di fabbrica o dai medici delle istituzioni assistenziali riconosciute, dal quale risulti che nessun pregiudizio potrà derivare alla donna e al nascituro dall'occupazione cui essa viene adibita.

Tale certificato sarà redatto conformemente al modulo che sarà approvato con decreto del Ministro per le corporazioni.

Il certificato stesso dovrà essere conservato per un anno dal datore di lavoro.

Art. 12.

Ove il parto avvenga oltre la data presunta nel certificato di gravidanza il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto alla donna per tutto l'ulteriore periodo che precede il parto, fermo restando tale obbligo per tutto il periodo successivo al parto in conformità degli articoli 1 e 3 del Regio decreto-legge.

Art. 13.

Il parto che avviene dopo il sesto mese di gravidanza è ritenuto parto prematuro ed è parificato al parto maturo per tutti gli effetti del divieto d'impiego della donna e della conservazione per essa del posto.

In tal caso il datore di lavoro è tenuto a rilasciare alla donna i documenti di cui all'articolo seguente.

Art. 14.

Il datore di lavoro, al momento in cui dimette la donna dall'azienda in base ai certificati previsti agli articoli 7 o 11 delle presenti norme di attuazione, è tenuto a consegnarle:

1° la tessera per le assicurazioni sociali sempre che non sia stata già consegnata, a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 17, alla donna che si sia assentata dal lavoro per malattia e non abbia ripreso servizio;

2° un certificato di interruzione del lavoro per gravidanza secondo il modulo che sarà approvato con decreto del Ministro per le corporazioni, sentita la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Il certificato predetto dovrà essere rilasciato anche se in precedenza sia stato rilasciato alla donna, che siasi assentata dal lavoro e non abbia ripreso servizio, il certificato prescritto dal secondo comma dell'art. 17 per le assenze in caso di malattia.

Astensione dal lavoro in caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza o di puerperio.

Art. 15.

Qualora avanti il periodo obbligatorio di astensione dal lavoro antecedentemente al parto o dopo quello successivo al parto stesso la donna debba assentarsi dal lavoro a causa di malattia prodotta dallo stato di gravidanza, e rispettivamente dallo stato di puerperio, essa ha l'obbligo, per giustificare l'assenza, di presentare al datore di lavoro un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario o dai medici di fabbrica o dai medici delle istituzioni assistenziali riconosciute, dal quale risulti la necessità per la donna di astenersi dal lavoro e il periodo di riposo prescrittole.

Il certificato medico sarà conservato dal datore di lavoro per la durata di un anno.

Art. 16.

L'aborto spontaneo e quello terapeutico, escluso l'aborto procurato, sono considerati, in qualunque periodo della gravidanza avvengano, come malattia prodotta dallo stato di gravidanza, agli effetti della conservazione del posto a norma dell'art. 3 del Regio decreto-legge.

In tal caso il certificato di cui all'articolo precedente dovrà essere rilasciato dal medico che ha fatto la denunzia dell'aborto a termine dell'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3112, e contenere inoltre

la indicazione del giorno in cui avvenne l'aborto e l'età approssimativa dell'embrione.

Art. 17.

Se la donna non presenta il certificato medico di cui agli articoli 15 e 16, il datore di lavoro potrà ritenere non giustificata la sua assenza agli effetti della conservazione del posto a norma dell'art. 3 del Regio decreto-legge.

Qualora la donna abbia presentato il certificato medico, il datore di lavoro è tenuto a consegnarle un certificato di interruzione del lavoro per malattia da gravidanza o da puerperio secondo il modulo che sarà approvato con decreto del Ministro per le corporazioni, sentita la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Il datore di lavoro ha pure l'obbligo di consegnare alla donna la tessera per le assicurazioni sociali.

Riammissione della donna al lavoro.

Art. 18.

Il datore di lavoro deve esigere dalla donna che intende di riprendere il lavoro alla fine del mese successivo al parto un certificato dell'ufficio di stato civile o un certificato, vidimato dal podestà, del medico o della levatrice che abbia assistito al parto, dal quale risulti la data di questo.

Qualora essa intenda di essere riammessa al lavoro al termine delle tre settimane dopo il parto, il datore di lavoro dovrà pure esigere un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario o dai medici di fabbrica o dai medici delle istituzioni assistenziali riconosciute, dal quale risulti che le condizioni di salute della donna permettono la sua riassunzione al lavoro dopo il termine predetto.

I certificati, di cui ai due comma precedenti, dovranno dal datore di lavoro essere conservati per un anno.

Art. 19.

Quando il datore di lavoro abbia sostituito con altri la donna per la quale è tenuto a norma del Regio decreto-legge alla conservazione del posto, la riassunzione di essa determinerà di diritto lo scioglimento, senza alcun preavviso o indennità, del contratto con chi l'abbia sostituita durante l'assenza dal lavoro.

Camere di allattamento.

Art. 20.

L'obbligo delle camere di allattamento, stabilito dall'ultimo comma dell'art. 10 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 818, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, è esteso a tutte le aziende soggette al Regio decreto-legge, qualora a norma dell'art. 10 precitato vi siano occupate complessivamente almeno cinquanta donne, tra operaie ed impiegate di età dai 15 ai 50 anni.

Il Ministro per le corporazioni può esonerare dall'obbligo delle camere di allattamento quando nell'azienda o in prossimità di essa esistano istituzioni per l'assistenza ai lattanti, nelle quali la lavoratrice madre possa provvedere convenientemente al loro allattamento.

Art. 21.

I locali adibiti per camere di allattamento debbono rispondere alle condizioni indicate dall'art. 34 del regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con Regio decreto 14 aprile 1927, n. 530.

Periodo di riposo per l'allattamento.

Art. 22.

I periodi di riposo giornaliero per l'allattamento previsti dall'art. 5 del Regio decreto-legge saranno considerati come ore lavorative effettivamente prestate dalle lavoratrici madri e retribuiti con la paga ordinaria, compresa in questa qualunque retribuzione accessoria.

I periodi di riposo dovranno risultare da una tabella esposta in luogo ben visibile nei locali di lavoro, quando nell'azienda siano occupate delle madri che allattano direttamente i propri bambini.

Contributi per l'assicurazione di maternità.

Art. 23.

Il contributo annuale obbligatorio per l'assicurazione di maternità di cui all'art. 3 della legge (testo unico) 24 settembre 1923, n. 2157, è pagato entro il mese di marzo di ciascun anno per tutte le operaie ed impiegate dai 15 ai 50 anni occupate nel detto mese in aziende soggette al Regio decreto-legge.

Qualora un'operaia o impiegata venga licenziata nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo, il datore di lavoro provvederà per il pagamento del contributo prima che le sia consegnata la tessera per le assicurazioni sociali.

Per le operaie e impiegate assunte al lavoro dopo il 31 marzo e per le quali non sia stato ancora pagato il rispettivo contributo, e per quelle che raggiungano il 15° anno di età nel corso dell'anno, l'obbligo del pagamento del contributo sorge al momento della nuova assunzione o il giorno stesso del compimento del quindicesimo anno di età, e il pagamento del contributo verrà eseguito non oltre il settimo giorno.

Art. 24.

Il pagamento del contributo deve essere fatto a cura del datore di lavoro, mediante applicazione di apposita marca sulla tessera per le assicurazioni sociali di pertinenza di ciascuna operaia o impiegata.

La marca sarà applicata sulla tessera, seguendovi l'ordine progressivo delle caselle e senza lasciare caselle in bianco tra la marca stessa e le marche relative alle altre assicurazioni sociali e sarà annullata dal datore di lavoro con l'indicazione della data di applicazione, scritta con inchiostro indelebile.

Art. 25.

Le marche della assicurazione di maternità comprendono tanto la parte di contributo a carico del datore di lavoro, quanto la parte di contributo a carico dell'operaia o impiegata.

Valgono per la stampa delle marche, per la loro eventuale variazione, per la vendita e per la loro contraffazione le norme stabilite per le marche della assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia.

Sussidio di puerperio.

Art. 26.

Le operaie ed impiegate dai 15 ai 50 anni hanno diritto al sussidio di L. 150 per il caso di parto e di L. 100 per il caso di aborto, a condizione che alla data del parto o dell'aborto siano trascorsi almeno sei o nove mesi nel caso rispettivamente di parto prematuro o maturo e almeno tre mesi in caso di aborto dalla data della loro ammissione in

aziende soggette al Regio decreto-legge e che il numero complessivo dei giorni nei quali esse sono state occupate in dette aziende non sia inferiore ai quindici giorni nel periodo dei trecentosessanta giorni precedenti il parto o l'aborto.

Non si ha diritto al sussidio predetto se dalla data dell'ultima uscita dalle aziende accennate siano trascorsi più di nove mesi.

Art. 27.

Il parto prematuro, di cui all'articolo 13, è parificato al parto maturo agli effetti del diritto al sussidio di puerperio.

L'aborto spontaneo e quello terapeutico, escluso l'aborto procurato, dànno diritto al sussidio se avvengono dopo il terzo mese di gravidanza.

Il sussidio nel caso di aborto dovrà essere chiesto, sotto pena di decadenza, non oltre quindici giorni dalla data dell'aborto.

Art. 28.

Il sussidio è pagato alle puerpere o a persona da esse designata.

Nel caso di morte della puerpera e di sopravvivenza del neonato, il sussidio è pagato al coniuge o alle altre persone che abbiano assunto la cura del neonato.

Nel caso di morte della puerpera e del neonato, il sussidio viene pagato al coniuge o alle altre persone che abbiano avuto cura di essi.

Nel caso di aborto seguito dalla morte della gestante, il sussidio è pagato a norma del comma precedente.

Art. 29.

Quando vi sia denuncia di procurato aborto, sarà sospeso il pagamento del sussidio fino alla chiusura del procedimento penale.

La perdita del sussidio, in caso di procurato aborto, non potrà avere luogo che in seguito a sentenza di condanna.

Sussidio di disoccupazione.

Art. 30.

Le operaie ed impiegate d'età dai 15 ai 50 anni, soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, che si assentano dal lavoro nei casi previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del R. decreto-legge 13 maggio 1929, n. 850, hanno diritto, per i periodi di astensione dal lavoro, al sussidio di disoccupazione, aumentato di L. 0,50 al giorno, secondo le norme del Regio decreto precitato, in quanto queste siano applicabili e non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti.

Art. 31.

Il sussidio compete per i periodi di astensione dal lavoro previsti dal R. decreto-legge a condizione:

1° che la donna sia stata occupata in aziende soggette al R. decreto-legge almeno per venti giorni nel bimestre precedente i periodi predetti;

2° che siano stati versati a favore della donna almeno la metà dei contributi prescritti dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158.

Art. 32.

Il sussidio decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro; qualora però la donna ritardi la presentazione della domanda, perde il diritto al sussidio di disoccupazione per il periodo antecedente al parto fino al giorno della presentazione della domanda stessa.

Art. 33.

Il periodo, per cui è corrisposto alle operaie o impiegate il sussidio nei casi di astensione dal lavoro previsti dal Regio decreto-legge, sarà computato per la metà ai fini della durata del sussidio, al quale le medesime potessero avere diritto per effetto del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158.

Art. 34.

Il sussidio non compete alla donna per tutto il tempo in cui abbia diritto, in caso di gravidanza o di puerperio, all'intera paga da parte del datore di lavoro per effetto di disposizioni di legge.

Art. 35.

L'aumento del sussidio di L. 0,50 al giorno, previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 del Regio decreto-legge, compete alla donna anche nel caso che all'inizio dell'ultimo mese di gravidanza si trovi in istato di godimento del sussidio di disoccupazione a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158.

Tale maggiorazione è concessa, su richiesta della donna, dall'inizio dell'ultimo mese di gravidanza per il periodo di astensione dal lavoro prescritto dagli articoli 1, 2 e 3 del Regio decreto-legge e fino a esaurimento del periodo di sussidiabilità stabilito del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3158.

Art. 36.

In caso di denunzia di procurato aborto si applica per la sospensione e la perdita del sussidio di disoccupazione la disposizione di cui all'art. 29.

Art. 37.

In caso di morte della puerpera o della gestante valgono per il pagamento delle rate di sussidio di disoccupazione maturate e non riscosse le disposizioni di cui all'art. 28.

Art. 38.

Non è dovuto il sussidio per il periodo di astensione dal lavoro susseguente al parto o all'aborto quando la donna ometta di farne domanda entro quindici giorni da quello della scadenza del periodo sussidiabile.

Il sussidio per il caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza o di puerperio deve essere chiesto sotto pena di decadenza durante i periodi di astensione dal lavoro.

Procedura per il pagamento dei sussidi di disoccupazione e di puerperio.

Art. 39.

Per ottenere il pagamento dei sussidi l'operaia o impiegata dovrà farne domanda alla sede provinciale della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

La domanda dovrà, in ogni caso, contenere l'esatta indicazione del nome, cognome, data di nascita e paternità della donna, del comune di residenza, del recapito della casa ove abita o dell'Istituto ove sia ricoverata, ed essere corredata della tessera per le assicurazioni sociali e inoltre dei documenti indicati negli articoli seguenti.

Se la donna non sia in possesso della tessera predetta, dovrà nella domanda indicare l'azienda presso la quale la

tessera stessa si trova, e, qualora ne sia sprovvista, dovrà indicare l'azienda o le aziende nelle quali è stata occupata nell'ultimo anno.

Art. 40.

Qualora la donna domandi il sussidio di disoccupazione per malattia prodotta dallo stato di gravidanza dovrà allegare alla domanda, di cui all'articolo precedente, il certificato rilasciatole dal datore di lavoro a norma del 2° comma dell'art. 17.

Se l'assenza dal lavoro si protragga sino all'inizio dell'ultimo mese di gravidanza, la donna per poter continuare nel godimento del sussidio di disoccupazione dovrà presentare il certificato rilasciatole dal datore di lavoro a norma dell'art. 14.

Art. 41.

In caso di aborto la donna allegherà alla domanda copia del certificato medico di cui all'art. 16 e il certificato del datore di lavoro prescritto dall'art. 17.

Art. 42.

Qualora la donna chieda il sussidio di disoccupazione all'inizio del periodo obbligatorio di astensione dal lavoro antecedente alla data presunta del parto, dovrà allegare ad integrazione della documentazione della domanda di cui all'art. 39 il certificato rilasciatole dal datore di lavoro a norma dell'art. 14.

Art. 43.

Avvenuto il parto, la donna potrà ottenere il pagamento della prima metà del sussidio di puerperio in L. 75 entro il termine di sette giorni dal parto a norma dell'art. 4 del testo unico di legge 24 settembre 1923, n. 2157, qualora, entro due giorni dal parto, presenti la domanda di cui all'art. 39, allegandovi pure un certificato rilasciato dall'ufficio di stato civile, ovvero rilasciato da un medico o da una ostetrica e vidimato dal podestà, da cui risulti la data di nascita e la maternità del bambino.

Se i documenti siano inviati in ritardo, il termine di sette giorni decorrerà dal giorno del ricevimento dei documenti stessi.

La seconda metà del sussidio in L. 75 sarà pagata entro cinque giorni dalla fine del periodo di astensione dal lavoro.

Art. 44.

Nel caso di cui all'articolo precedente la donna che abbia già chiesto il sussidio di disoccupazione per il periodo di astensione dal lavoro antecedente al parto si limiterà a inviare, ad integrazione della documentazione già presentata, il certificato previsto nell'articolo stesso.

Art. 45.

Decorsi trenta giorni dal parto, perchè la donna, in caso di malattia prodotta dallo stato di puerperio, possa continuare nel godimento del sussidio di disoccupazione, dovrà inviare, ad integrazione della documentazione già presentata, il certificato rilasciatole dal datore di lavoro a norma dell'art. 17.

Rimborso e perdita dei sussidi di disoccupazione e di puerperio.

Art. 46.

Il datore di lavoro, che assume in aziende soggette al Regio decreto-legge gestanti o puerpere durante il periodo prescritto per la loro astensione dal lavoro, è tenuto al rimborso alla Cassa nazionale di maternità della parte del sussidio di puerperio spettante ad esse all'epoca della loro ammissione al lavoro, ferme restando peraltro le sanzioni penali comminate a suo carico dal Regio decreto-legge.

Art. 47.

La gestante o la puerpera, che riprende lavoro presso aziende non soggette al Regio decreto-legge durante il periodo di riposo prescritto, perde il diritto ai sussidi di disoccupazione e di puerperio e alla parte di essi non ancora riscossa all'epoca della ripresa del lavoro.

Computo dei periodi di astensione dal lavoro agli effetti delle assicurazioni sociali.

Art. 48.

In occasione della liquidazione del sussidio di disoccupazione o del sussidio di puerperio debbono essere fatte sul libretto personale e nella posizione assicurativa dell'operaia e dell'impiegata assicurata le annotazioni relative al periodo di astensione dal lavoro da computarsi a termine e per gli effetti dell'art. 9 del Regio decreto-legge.

Disposizione speciale per le nuove provincie

Art. 49.

Alle operaie e impiegate soggette all'obbligo dell'assicurazione malattie ai sensi del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, non si applica l'assicurazione obbligatoria per la maternità di cui alla legge (testo unico) 24 settembre 1923, n. 2157, al Regio decreto-legge 13 maggio 1929, n. 850 e alle presenti norme di attuazione.

Amministrazione e funzionamento della Cassa nazionale di maternità.

Art. 50.

La Cassa di maternità di cui all'art. 1 della legge (testo unico) 24 settembre 1923, n. 2157, ha la denominazione di « Cassa nazionale di maternità ».

Art. 51.

La Cassa nazionale di maternità è gestita dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Per tutto quanto non è previsto dalle presenti norme di attuazione, provvedono il Comitato esecutivo e il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali secondo le rispettive competenze.

Art. 52.

Il Comitato amministratore della Cassa nazionale di maternità è composto:

1° del presidente della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali che lo presiede, o, in sua vece, dal vice presidente in funzione della Cassa stessa;

2° dei rappresentanti del Ministero delle corporazioni e delle finanze nel Consiglio della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, e di un rappresentante del Ministero dell'interno;

3° di tre rappresentanti dei datori di lavoro nel Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, eletti dal Consiglio stesso, uno tra i rappresentanti della Confederazione generale fascista dell'in-

dustria italiana e gli altri due fra i rappresentanti della Confederazione nazionale fascista dei commercianti, della Confederazione generale bancaria fascista e della Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna;

4° di tre rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, eletti dal Consiglio stesso, uno fra i rappresentanti della Confederazione nazionale Sindacati fascisti dell'industria e gli altri due fra i rappresentanti della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio, della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari e della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna;

5° del direttore generale della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

Art. 53.

Il Comitato amministratore di cui all'articolo precedente delibera:

1° sulla formazione dei regolamenti interni;

2° sulla costituzione graduale di un fondo di riserva, destinando ad esso gli avanzi annuali finchè non abbia raggiunto un ammontare corrispondente almeno alla metà della somma in media erogata in sussidi pel triennio precedente;

3° sul rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

4° sulla scelta delle Casse di maternità locali e, in genere, di quei comitati, istituzioni e persone che si crederà opportuno di incaricare della assistenza sanitaria della madre e dell'attuazione di altre iniziative assistenziali a favore di essa che la Cassa nazionale di maternità intendesse svolgere nelle singole località, nonchè dei servizi della Cassa stessa ad eccezione di quelli riguardanti la riscossione dei contributi e il pagamento dei sussidi;

5° sugli eventuali ricorsi riguardanti contributi e sussidi.

Il Comitato esprime pareri sulle questioni che possono sorgere per l'applicazione delle norme sull'assicurazione di maternità, e li sottopone al Ministero delle corporazioni.

Avverso le decisioni di cui al precedente n. 5 è ammesso ricorso al Ministro per le Corporazioni, la cui decisione è definitiva.

Art. 54.

La Cassa nazionale di maternità comunicherà al termine di ciascun trimestre, al Ministero delle corporazioni e al Ministero delle finanze il numero dei sussidi da essa pagati nel trimestre.

In base a tale comunicazione e previi gli opportuni accertamenti, sarà provveduto al rimborso della quota di L. 18 da essa anticipata per conto dello Stato per ciascun parto o aborto.

La Cassa nazionale di maternità presenterà inoltre ogni anno al Ministero delle corporazioni ed a quello delle finanze il resoconto con una relazione sull'andamento della Cassa: in questa relazione sarà inserita la statistica dei sussidi dati dalla Cassa, distinguendo se per parto o per aborto.

Art. 55.

Il servizio dei pagamenti dei sussidi sarà fatto dalle sedi provinciali della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, dagli organi locali dell'assicurazione contro la disoccupazione di cui all'art. 75 del regolamento 7 dicembre 1924, n. 2270, o dagli uffici postali.

Art. 56.

Il rendiconto e la relazione sulla gestione annuale della Cassa nazionale di maternità saranno approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale delle assicurazioni sociali.

Art. 57.

L'esercizio finanziario della Cassa nazionale di maternità comincia col 1° gennaio e termina al 31 dicembre.

Art. 58.

Il regolamento interno della Cassa nazionale di maternità, da approvarsi con decreto del Ministro per le corporazioni, deve tra l'altro determinare:

le condizioni di validità delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato amministratore;

le norme e i termini per la compilazione del rendiconto annuale;

le modalità per la compilazione della relazione e del resoconto annuale, nonchè i termini per la presentazione al Ministro per le corporazioni della relazione e del resoconto stesso;

le modalità per la compilazione dei verbali delle adunanze del Comitato amministratore.

Art. 59.

Il collegio dei sindaci della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali esercita le proprie attribuzioni anche per quanto riguarda la Cassa nazionale di maternità.

Certificati e visite mediche.

Art. 60.

I certificati e tutti i documenti prescritti dalle presenti norme di attuazione sono esenti dalle tasse di bollo e di registro e devono essere rilasciati senza alcuna spesa.

Art. 61.

Gli ufficiali sanitari, i medici condotti, le ostetriche condotte ed i medici delle istituzioni assistenziali riconosciute prestano senza onere nè per l'assicurazione di maternità, nè per quella contro la disoccupazione, nè per le operaie e impiegate, nè per i datori di lavoro l'opera loro per gli accertamenti sanitari ai fini dell'osservanza delle presenti norme di attuazione.

Sanzioni.

Art. 62.

I datori di lavoro, che contravvengono alle disposizioni delle presenti norme di attuazione, saranno puniti:

a) con un'ammenda fino a 50 lire per le contravvenzioni agli articoli 9 (comma 2°), 10 (comma 4°), 11 (comma 4°), 13 (comma 2°), 14, 15 (comma 2°), 17 (comma 2° e 3°), 18 (comma 3°), 22 (comma 2°);

b) con un'ammenda da 50 a 200 lire per le contravvenzioni agli articoli 9 (comma 1°), 10 (comma 1°), 18 (comma 1° e 2°);

c) con un'ammenda da 50 a 500 lire per le contravvenzioni all'art. 20.

In caso di recidiva la pena è aumentata da un sesto ad un terzo.

Il provento delle ammende sarà devoluto alla Cassa nazionale di maternità.

Art. 63.

Per le contravvenzioni prevedute nel presente decreto per le quali è stabilita la pena dell'ammenda non superiore a lire 300, il colpevole è ammesso a fare oblazione presentando alla Cassa nazionale di maternità domanda da lui sottoscritta, che sarà considerata irrevocabile.

Il Comitato amministratore della Cassa, in base alla domanda, stabilisce in via discrezionale, con provvedimento avente forza esecutiva, la somma che il colpevole deve versare a titolo di oblazione.

Vigilanza.

Art. 64.

La vigilanza per l'osservanza delle disposizioni della legge (testo unico) 24 settembre 1923, n. 2157, del Regio decreto-legge 13 maggio 1929, n. 850, e delle presenti norme di attuazione, è esercitata dall'Ispettorato corporativo.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 65.

Il contributo per l'assicurazione di maternità per l'anno 1930 sarà pagato, per le operaie e impiegate che vengano ad essere assoggettate all'assicurazione medesima in virtù del Regio decreto-legge, entro due mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme, ferma restando la validità a tutti gli effetti dei contributi pagati per lo stesso anno con le modalità previste dal regolamento 21 giugno 1917, n. 1071.

Nei casi nei quali, nella prima applicazione delle presenti norme, e comunque non oltre il 31 dicembre 1930, non sia possibile produrre, nella forma stabilita, qualcuno dei documenti prescritti per la liquidazione dei sussidi, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ha facoltà di richiedere, in sostituzione di essi, quei documenti equivalenti che riterrà necessari, per l'accertamento del diritto alla liquidazione medesima.

Art. 66.

Le presenti norme di attuazione entrano in vigore dalla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

E' abrogato, con effetto dalla data predetta, il regolamento per l'esecuzione della legge sulla Cassa di maternità approvato con decreto Luogotenenziale 21 giugno 1917, numero 1071.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 301, *foglio* 18. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1688.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 agosto 1930, n. 1361.

Costituzione, con sede in Milano, di un ente morale denominato « Unione Cooperativa Milanese dei consumi ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di rendere più efficiente la funzione moderatrice di alcuni enti operanti in Milano, mediante la costituzione di un unico ente che provveda senza intenti speculativi alla distribuzione di generi di consumo;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Primo Ministro, Ministro per l'interno, e col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito, con sede in Milano, un ente morale denominato « Unione Cooperativa Milanese dei consumi » con lo scopo di provvedere, nell'interesse dei consumatori milanesi, alla distribuzione dei generi di consumo, senza intenti speculativi.

Detto Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle corporazioni ed è retto da uno statuto, da questo approvato.

Art. 2.

L'ente Unione Cooperativa Milanese assorbe i patrimoni, con tutte le attività e passività, della Società cooperativa Unione Cooperativa di Milano e dell'Ente autonomo Azienda consorziale dei consumi di Milano.

Art. 3.

I patrimoni della Società cooperativa Unione Cooperativa e dell'Azienda consorziale dei consumi saranno valutati sulla base dell'ultimo bilancio. Gli aggiornamenti delle situazioni patrimoniali dalla data dell'ultimo bilancio al momento della consegna delle due aziende all'Ente saranno fatti d'accordo tra l'Ente, il comune di Milano, per quanto riguarda il patrimonio dell'Azienda consorziale dei consumi, tra l'Ente e gli amministratori della Società cooperativa Unione Cooperativa, per quanto riguarda il patrimonio di questa.

Nella valutazione di cui al precedente capoverso, i crediti dovranno essere computati al loro valore attuale, e dovrà essere conteggiato in passivo l'esatto importo della liquidazione delle indennità che al personale dipendente dalle aziende assorbite spetterebbero se esso dovesse essere licenziato al momento della consegna delle aziende.

Nel caso che sorgessero divergenze nelle valutazioni suddette deciderà un Collegio di arbitri amichevoli compositori costituito da un rappresentante dell'Ente e da un rappresentante del Comune, nel caso di divergenze relative al patrimonio dell'Azienda consorziale, e da un rappresentante della Società cooperativa Unione Cooperativa, e da un rappresentante dell'Ente, se si tratta di divergenze relative al patrimonio della Società cooperativa suddetta.

L'uno e l'altro Collegio di arbitri sarà presieduto da persona nominata dal prefetto di Milano.

Art. 4.

L'Ente prenderà in consegna gli stabilimenti di produzione e di vendita, i magazzini delle due aziende assorbite e quanto ad esse è connesso.

Art. 5.

Il valore del patrimonio della Società cooperativa Unione Cooperativa, determinato ai sensi dell'art. 3, sarà corrisposto dall'Ente agli azionisti della Società cooperativa.

Le azioni devono essere presentate all'Ente entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto. L'Ente le ritira e ne rilascia ricevuta e provvederà al pagamento entro sei mesi dalla entrata in vigore del decreto medesimo. E' tuttavia in facoltà dell'Ente di ritardare tale pagamento sino a due anni dalla entrata in vigore del decreto, ma, in questo caso, per il periodo del ritardo, corrisponderà l'interesse del cinque per cento.

Le azioni, che non siano presentate all'Ente nell'anzidetto termine di tre mesi, sono convertite in quote di partecipazione al capitale dell'Ente, corrispondenti al valore, come sopra determinato, delle azioni medesime.

Art. 6.

Le quote parti del valore del patrimonio dell'Azienda consorziale dei consumi spettanti al comune di Milano ed agli altri soci della Azienda, saranno convertite in quote di partecipazione al capitale dell'Ente.

Saranno egualmente convertite in quote di partecipazione al capitale dell'Ente i crediti che il comune di Milano abbia verso l'Azienda.

Art. 7.

Fino alla costituzione dei normali organi amministrativi dell'Ente, questo sarà amministrato da un Comitato straordinario composto di cinque membri, compreso il presidente, nominato dal Ministro per le corporazioni, dei quali uno sarà designato dal prefetto di Milano, uno dal comune di Milano, uno dal commissario governativo dell'Unione Cooperativa di Milano, ed uno dall'Ente nazionale della cooperazione.

Art. 8.

Il Comitato straordinario ha facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Esso formulerà altresì, entro il 31 dicembre 1930, lo schema dello statuto dell'ente Unione Cooperativa Milanese, da presentarsi alla approvazione del Ministro per le corporazioni.

Art. 9.

Fino alla consegna dei patrimoni delle due aziende assorbite, le facoltà deliberative ed esecutive della Società Unione Cooperativa e dell'Azienda consorziale dei consumi di Milano, saranno esercitate dagli amministratori in carica ed esclusivamente per atti di ordinaria amministrazione.

Art. 10.

Il personale dipendente dalle aziende assorbite, passerà alle dipendenze dell'Ente.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 301, foglio 21. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1689.**

REGIO DECRETO 18 luglio 1930, n. **1359.**

Erezione in ente morale dell'Istituto di ricovero per fanciulle abbandonate « Casa Famiglia Regina Elena », con sede in Messina.

N. 1359. R. decreto 18 luglio 1930, col quale sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, la quota del patrimonio di L. 1.273.200 dell'Opera nazionale di patronato « Regina Elena », con sede in Roma, viene destinata a favore dell'Istituto di ricovero per fanciulle abbandonate denominato « Casa Famiglia Regina Elena » con sede in Messina, e si provvede all'erezione in ente morale di quest'ultimo Istituto, sotto una amministrazione provvisoria.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1930 - Anno VIII.

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1930.

Norme di applicazione del R. decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065, relativo ai provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Di concerto col Ministro per le finanze, col Ministro per la giustizia e gli affari di culto, col Ministro per i lavori pubblici e col Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Visto l'art. 36 del R. decreto-legge 3 agosto 1930-VIII, numero 1065;

Ritenuta l'opportunità di stabilire norme per quanto concerne le modalità per la concessione di sussidi ai privati ed agli enti locali danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930-VIII;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti dell'art. 17 del R. decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065, l'accertamento del reddito annuo dei proprietari che abbiano ottenuto il sussidio dello Stato a norma dell'art. 13 del Regio decreto-legge medesimo è fatto dal prefetto della Provincia, in cui si trova l'edificio danneggiato o distrutto dal terremoto, sentito l'intendente di finanza.

Art. 2.

Salvo il caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 23 del R. decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065, i fabbricati distrutti dal terremoto devono essere ricostruiti nello stesso abitato

in cui sorgevano e quando ciò sia tecnicamente possibile, sulla stessa area di quelli preesistenti.

E' tuttavia consentito che il sussidio afferente a fabbricato distrutto sito in centro abitato sia impiegato per la costruzione di casa colonica quando il proprietario interessato ne faccia esplicita domanda, e dimostri di avere il possesso legittimo da data anteriore al terremoto, anche del fondo rustico nel quale la nuova costruzione dovrebbe essere eseguita.

Art. 3.

Al pagamento di sussidi a termini dell'art. 16 del citato R. decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065, si provvederà in base a certificati dell'ufficio del Genio civile attestanti l'avanzamento e la regolare esecuzione dei lavori.

Quando si tratti di edifici appartenenti indivisamente a più persone, e salvo il caso di cessione ad Istituto mutuante a termini dell'art. 18 del Regio decreto-legge suindicato, il pagamento sarà fatto a favore di quello dei proprietari che dimostri di aver curato l'esecuzione dei lavori mediante l'esibizione degli atti contabili o delle quietanze di pagamento a lui intestate.

Art. 4.

Le domande di sussidio per il ripristino e la ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico e di acquedotti, ai sensi dell'art. 21 del R. decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065, devono essere presentate, insieme con le perizie dei lavori da eseguire, agli uffici del Genio civile competenti entro il termine perentorio del 31 gennaio 1931.

Roma, addì 24 settembre 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo,
Primo Ministro e Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(5360)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1930.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Verona e Vicenza a cedere alla Cassa di risparmio di Trento la filiale di Fiera di Primiero.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967;

Veduta la convenzione con la quale la Cassa di risparmio di Verona e Vicenza cede alla Cassa di risparmio di Trento la filiale di Fiera di Primiero;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Verona e Vicenza è autorizzata a cedere alla Cassa di risparmio di Trento la filiale di Fiera di Primiero alle condizioni stipulate ed accettate da ambo le parti con la convenzione sottoscritta dai presidenti dei due Istituti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 settembre 1930 - Anno VIII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(5320)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419/813/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Malnig Maria fu Giovanni ved. di Vidau Giovanni, nata a Gorizia il 22 aprile 1855 e residente a Trieste, via Molin a Vapore, 5 p. t., è restituito nella forma italiana di « Vidali ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3894)

N. 11419/801/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vidau Giovanni di Giovanni, nato a Trieste il 2 agosto 1864 e residente a Trieste, via Marco Polo, 4-II, è restituito nella forma italiana di « Vidali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Anna Vidau nata Rauber di Giovanni, nata il 29 luglio 1852, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3895)

N. 11419/803/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Vidau Giustina di Maria, nata a Trieste l'8 settembre 1915 e residente a Trieste, via Industria, 10-II, presso la madre Maria in Anastasi, è restituito nella forma italiana di « Vidali ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3896)

N. 11419/808/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Vidau Neda fu Olimpia, nata a Trieste il 27 maggio 1915 e residente a Trieste, via Ginnastica, 24-II, presso la nonna Antonia Vidau, è restituito nella forma italiana di « Vidali ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3897)

N. 11419/807/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Brandolin Antonia fu Giammaria ved. di Vidau Carlo, nata a Trieste il 17 gennaio 1874 e residente a Trieste, via Ginnastica 24-II, è restituito nella forma italiana di « Vidali ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3898)

N. 11419/809/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vidau Giuseppe di Bartolomeo, nato a Trieste il 17 marzo 1904 e residente a Trieste, Roiano Scala Santa n. 383, è restituito nella forma italiana di « Vidali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Francesca Vidau nata Fradel di Stefano, nata il 28 luglio 1907, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3899)

N. 11419/802/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecu-

zione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vidau Giuseppe fu Stefano, nato a Trieste il 26 gennaio 1869 e residente a Trieste, via G. Vasari n. 7-III, è restituito nella forma italiana di « Vidali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Vidau nata Visintin di Giovanni, nata l'8 gennaio 1876, moglie;
2. Maria di Giuseppe, nata il 14 gennaio 1898, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3900)

N. 11419/812/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Vidau Ida di Giovanni, nata a Trieste il 24 febbraio 1888 e residente a Trieste, via Vidali, n. 2-IV, è restituito nella forma italiana di « Vidali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Francesco di Ida, nato il 24 luglio 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3901)

N. 11419/815/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vidau Roberto fu Antonio, nato a Trieste il 5 luglio 1905 e residente a Trieste, Gretta n. 65, è restituito nella forma italiana di « Vidali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Angelina Vidau nata Luch fu Sebastiano, nata il 27 ottobre 1906, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3902)

N. 11419/816/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vidau Rodolfo fu Matteo, nato a Trieste il 2 aprile 1879 e residente a Trieste, Scala Belvedere n. 4 p. t., è restituito nella forma italiana di « Vidali ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3903)

N. 11419/806/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Vidau Alma di Carlo, nata a Trieste il 16 gennaio 1905 e residente a Trieste, via Ginnastica n. 24, è restituito nella forma italiana di « Vidali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Ondina di Alma, nata il 24 febbraio 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3904)

N. 11419/805/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vidau Giulio fu Stefano, nato a Trieste il 16 febbraio 1875 e residente a Trieste, via Foscolo n. 27-III, è restituito nella forma italiana di « Vidali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Vidau nata Jancovich di Giovanni, nata il 14 luglio 1872, moglie;
2. Giuliana di Giulio, nata il 3 luglio 1897, figlia;
3. Maria di Giulio, nata il 22 marzo 1901, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3905)

N. 11419/810/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vidau Francesco di Bartolomeo, nato a Trieste il 25 febbraio 1902 e residente a Trieste, Roiano Scala Santa 282, è restituito nella forma italiana di « Vidali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Amelia Vidau nata Losei di Carlo, nata il 4 febbraio 1904, moglie;
2. Nivea di Francesco, nata l'8 luglio 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 gennaio 1930 - Anno VIII.

Il prefetto: PORRO.

(3906)

N. 11419/814/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vidau Francesco fu Lorenzo, nato a Trieste il 30 settembre 1895 e residente a Trieste, va Molin a Vento 51, è restituito nella forma italiana di « Vidali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Vidau nata Rebula fu Giuseppe, nata il 10 agosto 1901, moglie;
2. Luciano di Francesco, nato il 14 ottobre 1922, figlio;
3. Armida di Francesco, nata il 2 febbraio 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3907

N. 11419/811/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Vidau Gabriela fu Lorenzo, nata a Trieste il 24 ottobre 1888 e residente a Trieste, via Giuliano 12-III, è restituito nella forma italiana di « Vidali ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3908

N. 11419/804/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Pupis Rosa fu Giuseppe ved. di Antonio Vidav, nata a Trieste il 9 giugno 1875 e residente a Trieste, Gretta 65, è restituito nella forma italiana di « Vidali ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3909)

N. 11419/796/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vidrich Antonio fu Antonio, nato a Trieste il 10 novembre 1872 e residente a Trieste, via Capuano n. 14, è restituito nella forma italiana di « Vitri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3910)

N. 11419/795/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig Vidrich Giacomo di Antonio, nato a Trieste il 14 febbraio 1870 e residente a Trieste, via G. D'Annunzio n. 1, è restituito nella forma italiana di « Vitri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Amelia Vidrich nata Smuch fu Giuseppe, nata il 3 gennaio 1873, moglie;
2. Manlio di Giacomo, nato il 3 luglio 1905, figlio;
3. Aldo di Giacomo, nato l'8 febbraio 1907, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3911)

N. 11419/793/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vidrich Giuseppe fu Andrea, nato a Trieste il 12 febbraio 1901 e residente a Trieste, Servola n. 381, è restituito nella forma italiana di « Vitri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Pierina Vidrich nata Vouk di Matteo, nata il 7 febbraio 1903, moglie;
2. Maurizio di Giuseppe, nato il 31 marzo 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3912)

N. 11419/791/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognomi della signora Giovanna Vatovaz di Matteo vedova Vidrich, nata a Trieste il 23 aprile 1880 e residente a

Trieste, Servola n. 1091, sono restituiti nella forma italiana di « Vatta » e « Vitri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Stanislao fu Andrea, nato il 15 luglio 1909, figlio;
2. Andrea fu Andrea, nato il 10 novembre 1911, figlio;
3. Santina fu Andrea, nata il 20 ottobre 1917, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(3913)

N. 11419/790/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vidrich Carlo di Antonio, nato a Trieste l'11 luglio 1874 e residente a Trieste, via dei Leo 10, è restituito nella forma italiana di « Vitri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Vidrich nata Tomasich fu Matteo, nata il 7 luglio 1866, moglie;
2. Mario di Carlo, nato il 15 novembre 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(3914)

N. 11419/792/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vidrich Pietro fu Giuseppe, nato a Trieste il 26 marzo 1876 e residente a Trieste, via Sette Fontane 24, è restituito nella forma italiana di « Vitri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(3915)

N. 11419/789/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Vidrich Nidia fu Mario, nata a Trieste il 12 ottobre 1919 e residente a Trieste, Campo S. Giacomo 5, è restituito nella forma italiana di « Vitri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Euro fu Mario, nato il 13 gennaio 1921, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(3916)

N. C. 631.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Cervliencich » e « Bresar » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Cervliencich Domenica vedova di Giovanni nata Bresar, figlia del fu Matteo Bresar e della fu Antoninich Francesca, nata a Dragosetti l'11 gennaio 1879, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cerleni » e « Brezza » (Cerleni Domenica nata Brezza).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Domenico, nato a Dragosetti l'11 aprile 1906; ed alle figlie nate a Dragosetti: Maria, il 4 febbraio 1909; Domenica, il 21 ottobre 1911; Andreana, il 21 febbraio 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 giugno 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4451)

N. C. 620.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Crisman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crisman Antonio figlio del fu Antonio e di Stefania Stefanutti, nato a Portole il 22 settembre 1888, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crisma ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bancovich Antonia di Giovanni e di Macovaz Antonia, nata a Grisignana il 1° dicembre 1891; ai loro figli nati a Portole: Giovanni, il 12 ottobre 1913; Maria, il 19 aprile 1916; ed alla madre Stefanutti Stefania, trovatella, nata a Trieste il 15 maggio 1866.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 giugno 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4452)

N. C. 617.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Crisman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Crisman Giacomo figlio di ignoto e di Lucia Crisman, nato a Portole il 15 aprile 1839, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crisma ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Pietro di Giacomo e della fu Maria Sincin, nato a Portole il 16 luglio 1885; alla nuora, moglie di Pietro, Vesnaver Giuseppina di Pietro e della fu Maria Zubin, nata a Portole il 7 febbraio 1906; ed al nipote Crisman Giuseppe di Pietro e di Vesnaver Giuseppina, nato a Portole il 21 dicembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 giugno 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4453)

N. C. 687.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Crisman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Crisman Giuseppe figlio di Giacomo e della fu Maria Sincin, nato a Portole il 23 luglio 1883, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crisma ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Visintin Caterina fu Antonio e di Maria Petretich, nata il 31 maggio 1880; ed ai loro figli nati a Portole: Giuseppe, l'11 ottobre 1908; Antonia, il 5 dicembre 1910; Giovanni, il 25 maggio 1916; Antonio, il 3 marzo 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 giugno 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4454)

N. C. 619.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Crisman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Crisman Giuseppe figlio del fu Antonio e della fu Ruzzai Caterina, nato a Portole il 21 marzo 1877, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crisma ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Furlan Maria di Francesco e della fu Maria Zubin, nata a Portole il 20 dicembre 1887; ed ai loro figli nati a Portole: Giuseppina, il 29 maggio 1921; Giovanni, il 5 marzo 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 giugno 1929 - Anno VII

p. Il prefetto: ROBERTO RIZZI.

(4455)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Preavviso concernente la 66ª estrazione delle cartelle 4 per cento di credito comunale e provinciale.

Si notifica che, in adempimento di quanto dispone l'art. 9 della parte 2ª, libro 2º, del testo unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, ed in conformità delle prescrizioni contenute negli articoli 38 e 39 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, nel giorno 5 novembre 1930-IX, incominciando alle ore 9, si procederà, in una delle sale a pianterreno del palazzo della Cassa depositi e prestiti, con accesso da via Goito, alle seguenti operazioni in ordine alle cartelle ordinarie 4 % di credito comunale e provinciale:

a) Estrazione a sorte dalla prima delle tre urne, contenenti le cartelle ordinarie 4 % vigenti a tutt'oggi, di schede in rappresentanza di n. 8570 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 1.714.000, da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale scadenti nel 2º semestre 1930, con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 173,47 (Veggasi *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 9 aprile 1930-VIII) restano disponibili L. 127,47 da conteggiarsi nella estrazione del 1º semestre 1931;

b) Estrazione a sorte dalla seconda urna di schede in rappresentanza di n. 3360 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 672.000, da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale comprese nelle annualità scadenti nel 2º semestre 1930, con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 3,65 (Veggasi *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 9 aprile 1930-VIII) restano disponibili L. 135,34 da conteggiarsi nella estrazione del 1º semestre 1931;

c) Estrazione a sorte dalla terza urna di schede in rappresentanza di n. 3271 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 654.200, da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale scadenti nel 2º semestre 1930, con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 34,28 (Veggasi *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 9 aprile 1930-VIII) restano disponibili L. 83,38 da conteggiarsi nella estrazione del 1º semestre 1931.

In occasione delle anzidette operazioni verrà eseguito l'abbruciamento dei titoli al portatore 4 % di credito comunale e provinciale sorteggiati a tutta la 65ª estrazione (maggio 1930-VIII) e rimborsati.

Alle operazioni stesse potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri di iscrizione delle cartelle sorteggiate.

Roma, 3 ottobre 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: VITI.

(5354)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Accordo tra l'Italia e la Germania per la risoluzione delle questioni insolute di cui alla parte X del Trattato di Versaglia.

Viene portato a cognizione degli interessati che l'Accordo del 20 gennaio 1930 tra l'Italia e la Germania per la risoluzione delle questioni insolute di cui alla parte X del Trattato di Versaglia, reso esecutivo nel Regno con R. decreto-legge 5 maggio 1930, n. 825, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 1930, all'art. 5 ultimo comma, stabilisce che le vertenze di cui all'art. 304 lettera *b*) secondo comma del Trattato suddetto possono essere presentate alla giurisdizione ordinaria competente e per esse la prescrizione, interrotta dall'istanza presentata al Tribunale arbitrale misto, riprende il suo corso dopo sei mesi dal giorno di entrata in vigore dell'Accordo medesimo.

Il detto Accordo è stato ratificato ed è entrato in vigore dal 17 maggio 1930.

(5362)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione della Canalina di Pozzoferrato e Piazza in prov. di Reggio Emilia.

Con R. decreto 26 giugno 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio successivo, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio d'irrigazione della Canalina di Pozzoferrato e Piazza, con sede in comune di Montecchio Emilia, provincia di Reggio Emilia, e ne è stato approvato lo statuto sociale.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 161 ditte, con un comprensorio di ettari 344.28.25, situati in comune di Pozzoferrato e Piazza, da irrigare derivando l'acqua dalla Canalina di Pozzoferrato e Piazza, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi a norma di legge, in Montecchio Emilia il 5 gennaio 1930, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(5352)

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica « Foce Isarco-Monte » in provincia di Trento.

Con decreto 2 ottobre 1930-VIII, n. 2381, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha approvato il nuovo statuto del Consorzio di bonifica « Foce Isarco-Monte » (Trento).

(5353)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 207.

Media dei cambi e delle rendite

del 7 ottobre 1930 - Anno VIII

Francia	74.94	Oro	368.31
Svizzera	370.79	Belgrado	33.90
Londra	92.804	Budapest (Pengo)	3.34
Olanda	7.701	Albania (Franco oro)	366.50
Spagna	197.25	Norvegia	5.115
Belgio	2.660	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.547	Svezia	5.13
Vienna (Schillinge)	2.696	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.69	Danimarca	5.115
Romania	11.42	Rendita 3.50 %	67.35
Peso Argentino Oro	15.35	Rendita 3.50 % (1902)	63.50
Peso Argentino Carta	6.725	Rendita 3 % lordo	41 —
New York	19.088	Consolidato 5 %	80.60
Dollaro Canadese	19.10	Obblig. Venezie 3,50%	76.725

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli art. 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 3 — Numero del certificato provvisorio: 3389 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 27 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Massa — Intestazione: Nieri Nando di Nicola — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 5 — Numero del certificato provvisorio: 3877 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Monza (Milano) — Intestazione: Oliveri Vincenzo di Giuseppe, minore — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 6 — Numero del certificato provvisorio: 32167 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Araimo Maria Giuseppa fu Gennaro — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 9 — Numero del certificato provvisorio: 2223 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 27 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Massa — Intestazione: Senni Francesco di Alceste, minore sotto la p. p. del padre — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 9 — Numero del certificato provvisorio: 2224 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 27 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Massa — Intestazione: Senni Luigi di Alceste, minore sotto la p. p. del padre — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 10 — Numero del certificato provvisorio: 12444 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 26 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Lecce — Intestazione: Magli Cesare fu Francesco, domic. a Supersano — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 11 — Numero del certificato provvisorio: 4995 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trieste — Intestazione: Schillani Giusto di Antonio — Capitale: L. 1000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 31 luglio 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4245)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Tramutamento di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 8.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del consolidato 5 %, n. 24538, per la rendita annua di L. 370, intestata a Bovone Maria fu Liborio Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Quaglia Adelina fu Augusto vedova Bovone domiciliata a Novi Ligure (Alessandria).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione a sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 31 luglio 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4241)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per consegna di titoli.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 12

Il sig. Lizzi Enrico fu Luigi, domiciliato in Accadia, quale procuratore speciale dei coniugi Nigro Eugenio fu Carlo e Serotina Buccio fu Paolo, il primo nato ad Accadia e la seconda a Bovino, entrambi residenti a New York, in forza del mandato 11 dicembre 1929 rogato dal Regio console generale d'Italia a New York, a mezzo dell'usciere della conciliazione di Accadia, all'uopo autorizzato dal pretore di Accadia con delega 12 maggio 1930, ha diffidato, con atto notificato il 12 detto, il sig. Nigro Eugenio fu Carlo, ivi domiciliato, a consegnare entro il termine di sei mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno:

1º la ricevuta mod. 241, n. 1316 di protocollo, rilasciata in data 15 novembre 1927 dalla Intendenza di finanza di Avellino al signor Adolfo De Gennaro fu Ferdinando per conto di esso Nigro Eugenio per il deposito di un certificato consolidato 5 % n. 340.969 di L. 2500 intestato a Nigro Eugenio fu Carlo;

2º il certificato consolidato 5 % n. 340.970 di L. 2500 intestato a Buccio Serotina fu Paolo moglie di Nigro Eugenio fu Carlo.

In analogia ed ai termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, si provvederà alla consegna del certificato consolidato 5 % n. 340.969, senza ritiro della ricevuta mod. 241, che resterà di nessun valore, ed alla rinnovazione del certificato consolidato 5 % n. 340.970 che sarà pure ritenuto privo di qualsiasi valore.

Roma, 31 luglio 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4244)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 21.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 82 mod. 14 P. L. — Data: 18 gennaio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Filiale Banca d'Italia di Sassari — Intestazione: Gian Francesco fu Giuliano, podestà di Lei (Nuoro) — Titoli del debito pubblico: certificato provvisorio Prestito Littorio 1 — Capitale: L. 2000.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesso, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 13 settembre 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5217)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 3ª Pubblicazione. (Elenco n. 10).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % Pr. Naz. 5 %	218646 33581	500 — 170 —	Bertani *Emilia detta Amalia* fu Luigi, moglie di Albertoni Luigi, dom. in Padova, vincolata.	Bertani *Amalia-Pietra detta Emilia* fu Luigi, moglie ecc., come contro.
Cons. 5 %	15520	145 —	*Pelacci* Nicola fu Carmine, minore sotto la p. p. della madre De Matteis Camilla ved. *Pelacci*, dom. in Roma.	*Pelaccia* Nicola fu Carmine, minore sotto la p. p. della madre De Matteis Camilla ved. *Pelaccia* dom. in Roma.
3.50 %	377690	42 —	*Boretti* Luigia fu Graziano, minore sotto la p. p. della madre Coronetti Antonia, dom. in Cardano al Campo (Milano).	*Borretti* Luigia fu Graziano, minore ecc., come contro.
» 3.50 % (1902)	660617 31210	7 — 406 —	Asilo infantile di Lombardore (Torino) con usuf. vital. a Valerio *Ilario* fu Giovanni Battista, dom. in Pont-Canavese (Torino).	Intestate come contro, con usufr. vital. a Valerio *Placido-Venerino-Ilario* fu Giovanni Battista, dom come contro.
3.50 % »	527450 257465	77 — 56 —	Cornelio *Paolina* fu Pietro moglie di Chiapparelli Lorenzo, dom. in Sondrio.	Cornelio *Clelia-Paola-Dianira* fu Pietro, moglie ecc., come contro.
»	93590	525 —	Cornelio *Paolo* fu Pietro, minore sotto l'amministrazione della madre Tini Teresa, dom. in Chiavenna (Sondrio).	Cornelio *Clelia Paola-Dianira* ecc. come contro.
Cons. 5 %	455131	125 —	*Ligore* Giuseppe fu Michele, dom. in Palma Montechiaro (Girgenti) vincolata.	*Ligori* Giuseppe fu Michele ecc. come contro, vincolata.
»	388900	205 —	Napolitano Giovanni-Giuseppe di *Felice*, domiciliato in Siracusa.	Napolitano Giovanni-Giuseppe di *Paolino-Felice*, dom. in Siracusa.
3.50 % » »	115899 143356 248433	507,50 406 — 406 —	Levi *Carolina-Sara* / Levi *Carlotta-Sara* / Levi *Carolina-Sara* } di Giuseppe, moglie di Abram Iona, domiciliata in Torino, vincolate.	Levi *Sara* di Giuseppe moglie di *Abramo* Iona, dom. in Torino, vincolate.
3.50 % Ricev. provvis.	10533	Cap. 1.500 —	Torelli Luigi *di Secondo*.	Torelli Luigi *fu Pietro-Secondo*.
Cons. 5 % »	179780 278003	1.800 — 300 —	Giustetto *Romeo* fu Giuseppe, dom. a Torino.	Giustetto *Giuseppe-Romeo* fu Giuseppe, domiciliato a Torino.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 6 settembre 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5160)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.